



***COMUNE DI CANZO***

# ***Regolamento***

## **DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE**

*Legge Regionale del 21/03/2000, n. 15*

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 23/11/2001.**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 21/02/2003.**

***Regolamento***

***DISCIPLINA***

***del COMMERCIO***

***su AREE PUBBLICHE***  
Legge Regionale del 21-3-2000, n. 15

**S O M M A R I O**

**Titolo I – NORMATIVA GENERALE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 6 - Esercizio dell'attività
- Art. 7 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 8 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 9- Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 10 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 11 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 14 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 15 -Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 18 - Festività
- Art. 19 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 20 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio
- Art. 21 - Sanzioni
- Art. 22 - Validità delle presenze
- Art. 23 - Delega

- Art. 24 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 25 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 26 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

## **Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

- Art. 27 - Definizione – Rinvio
- Art. 28 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 29 - Planimetria dei mercati
- Art. 30 - Utilizzo del posteggio
- Art. 31 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 32 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 33 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 34 – Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 35 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 36 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debito del canone concessorio
- Art. 37 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 38 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
- Art. 39 - Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 40 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari. Scheda

## **Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE**

- Art. 41 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 42 - Divieti
- Art. 43 - Determinazione degli orari
- Art. 44 - Rappresentazione cartografica
- Art. 45 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti

## **Titolo IV – FIERE**

- Art. 46 - Tipologia ed aree destinate a fiere
- Art. 47 - Autorizzazione per operare nelle fiere
- Art. 48 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 49 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 50 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari. Scheda

## **Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO**

Art. 51 - Assegnazione, revoca, decadenza. Rinvio

Art. 52 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

## **Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 53 - Normativa igienico-sanitaria

## **Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 54 - Disposizioni transitorie e finali

## **TITOLO I NORMATIVA GENERALE**

### **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva. Può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

### **Art. 2 Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

*a)* per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

*b)* per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

*c)* per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

*d)* per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

*e)* per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

*f)* per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

*g)* per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

*h)* per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

*i)* per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

*j)* per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

*k)* per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

*l)* per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

*m)* per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

*n)* per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

*o)* per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;

*p)* per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

*q)* per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;

*r)* per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

*s)* per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

*t)* per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

*v)* per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

*w)* per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio, previa comunicazione al settore competente del Comune;

*x)* per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

*y)* per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

*z)* per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

*aa)* per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

*ab)* per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

*ac)* per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

*ad)* per settore competente si intende l'ufficio di polizia municipale.

### **Art. 3**

#### **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a)* favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d)* valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
- e)* salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f)* favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g)* salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h)* favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i)* localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
  - un facile accesso ai consumatori;
  - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
  - il minimo disagio alla popolazione;
  - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
  - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- l)* promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

### **Art. 4**

#### **Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere**

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a)* le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b)* i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c)* le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

## **Art. 5**

### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i Servizi Polizia Municipale e Commercio assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. I Responsabili dei suddetti Servizi si avvalgono, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Servizio di Polizia Municipale.

## **Art. 6**

### **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

**Art. 7**  
**Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio**

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa.

**Art. 8**  
**Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

**Art. 9**  
**Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
  - b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
  - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
  - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Servizio di Polizia Municipale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

#### **Art. 10**

#### **Pubblicizzazione dei posteggi liberi**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Settore Polizia Municipale del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 10 del presente regolamento.

#### **Art. 11**

#### **Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione**

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata

attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Polizia Municipale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

## **Art. 12**

### **Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, e deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al

Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio Commercio.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Servizio Commercio ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Servizio Commercio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio Commercio deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 13**

#### **Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato nelle forme e modi previste dalla Legge; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in

istruttoria, al Servizio di Polizia Municipale.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

10) All'atto del subentro, l'operatore ha l'obbligo di conoscere il contenuto del presente Regolamento e tutte le Leggi vigenti in materia.

## **Art. 14**

### **Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

### **Art. 15** **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

*a)* le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

*b)* l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

*c)* il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

*d)* in caso di recidiva nel ritardare il pagamento della tassa di concessione per l'occupazione (C.O.S.A.P.), così come previsto nel Regolamento vigente;

*e)* la cessione parziale o totale del posteggio assegnato.

4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

### **Art. 16** **Revoca dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

*a)* il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

*b)* il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

*c)* l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

*d)* il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

*e)* in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 17**  
**Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24,000;

c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. Il Sindaco provvede, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e 60 minuti dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

**Art. 18**  
**Festività**

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, sarà effettuato di norma il giorno precedente. Il Comune potrà, a richiesta della maggioranza dei titolari di concessione da presentarsi almeno 15 giorni prima della data prevista, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un'altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

**Art. 19**  
**Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

**Art. 20**  
**Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

## **Art. 21 Sanzioni**

(articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 21/02/2003)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa **graduata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

## **Art. 22 Validità delle presenze**

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

## **Art. 23 Delega**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune di Canzo Servizio di Polizia Municipale.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

## **Art. 24 Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune e cioè, durante l'apertura dell'anno scolastico, entro le ore 08,30 e nel periodo estivo (vacanze scolastiche), entro le ore 08,00.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito è considerato assente. Potrà comunque occupare il proprio posteggio qualora si presentasse durante l'assegnazione dei posteggi ed il suo posto non sia stato ancora assegnato agli spuntisti.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio di Polizia Municipale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle

presenze, sono consultabili presso l'Ufficio di Polizia Municipale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

#### **Art. 25**

#### **Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere**

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento in via definitiva dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
- b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data.

#### **Art. 26**

#### **Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche**

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Servizio di Polizia Municipale alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI**

#### **Art. 27**

##### **Definizione – Rinvio**

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Giunta Regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

#### **Art. 28**

##### **Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo**

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

#### **Art. 29**

##### **Planimetria dei mercati**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico

dell'Ufficio, una planimetria del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

### **Art. 30** **Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.
2. Il Comune declina ogni responsabilità, di qualsiasi genere, per danni, mancanza o deperimento delle merci e derrate anche verso terzi.
3. La merce sui banchi di vendita deve essere esposta alla vista dell'acquirente.
4. Su ogni prodotto è obbligatorio esporre il prezzo di vendita, così come previsto sal D. Lgs. 114 del 31.03.1998.
5. E' fatto obbligo agli operatori di tenere abiti e grembiuli sempre puliti e di curare la pulizia sia personale che dei banchi di vendita.
6. E' vietato depositare e/o lasciare, durante lo svolgimento del mercato, sull'intera area riservata a tale scopo, rifiuti di qualsiasi genere. Ogni operatore partecipante al mercato ha l'obbligo di pulire il posteggio assegnatogli, di provvedere al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia.
7. E' proibito uccidere, spellare e spennare pollame, conigli e selvaggina.
8. E' assolutamente vietato accendere fuochi o danneggiare il suolo pubblico. Gli autori di tali fatti saranno tenuti a rifondere gli eventuali danni derivati. E' tuttavia concesso l' utilizzo degli apparecchi atti al riscaldamento che sono in commercio ed in regola con la normativa vigente.
9. Nell'interesse della salute pubblica, i generi alimentari devono essere esposti esclusivamente sui banchi attrezzati e rispondenti alle vigenti norme igienico-sanitarie. Essi dovranno essere esposti ad una altezza non inferiore a mt. 0,50 dal suolo.
10. E' vietato, durante l'esercizio di vendita, recare molestie od attirare gli acquirenti con rumori e schiamazzi, usare parole e/o atti sconvenienti.
11. L'eventuale tendone o copertura, obbligatorio per la vendita dei generi alimentari, dovrà essere sistemato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 02 ed è consentito usare teli laterali per proteggere la merce dai raggi solari.

### **Art. 31** **Dimensioni dei posteggi**

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi un autoveicolo di dimensioni superiori, ove è possibile, ha diritto a che la stessa venga ampliata oppure che gli venga concesso altro posteggio, scegliendo tra quelli liberi.
2. Il banco, l'automezzo e le strutture necessarie alla vendita, occupanti il posto assegnato, devono essere contenute nella misura massima di mt. 08 lineari e di mt. 05 in profondità.
3. In caso di eccezionale e comprovata necessità potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale eventuali deroghe.

## **Art. 32**

### **Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio di polizia Municipale e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

## **Art. 33**

### **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del

mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

#### **Art. 34**

##### **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 13 e 15 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 13 comma 3, lettera *c*) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 3, comma 4, lettera *a*) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

6. La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

#### **Art. 35**

##### **Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (pari a 16 giorni) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Per mancato pagamento della tassa di concessione per l'occupazione del suolo pubblico (C.O.S.A.P.), fino alla regolarizzazione della propria posizione.

3. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

#### **Art. 36**

##### **Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio – Debito del canone**

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 41 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

4. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 37**

#### **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 38**

#### **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale all'inizio dell'orario indicato all'art. 28, 1° comma.

3. L'ordine di assegnazione avviene tenendo conto della graduatoria di spunta e dell'ordine numerico dei posteggi liberi. Pertanto, a titolo esemplificativo, al primo in graduatoria spetterà il primo posteggio libero in ordine numerico crescente; al secondo in graduatoria il secondo posteggio libero in ordine numerico crescente e via dicendo.

4. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

### **Art. 39**

#### **Effettuazione di mercati straordinari**

1. Nel periodo estivo può essere programmata l'effettuazione straordinaria od aggiuntiva del mercato esistente, collegato ad eventi particolari. Il periodo estivo va da 01 luglio al 31 agosto di ogni anno.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di otto.

3. La proposta può essere presentata, per scritto, al Comune

a) da almeno un/terzo degli operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e viene sottoposta all'esame della Giunta Municipale, per la decisione finale.

5. La Giunta Municipale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del Ufficio di Polizia Municipale.

7. Entro il mese di giugno di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, il Consiglio Comunale decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

### **Art. 40**

#### **Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari**

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte, per singolo mercato:

## SCHEMA N. 01

- a) Denominazione del mercato **SETTIMANALE**
  - b) ubicazione: **PIAZZA GIOVANNI XXIII**;
  - c) orario **INVERNALE (periodo apertura scuole) DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 13,00 - ESTIVO (periodo di chiusura scuole) DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,00**;
  - d) superficie complessiva del mercato: **MQ. 4.400**;
  - e) superficie complessiva dei posteggi: **MQ. 2.400**;
  - f) totale posteggi: **N. 60**, di cui;
    - n. **16** utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
    - n. **44** utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

### **TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE**

#### **Art. 41**

#### **Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.
5. E' consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 1 ora per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nella stesso via dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

#### **Art. 42 Divieti**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
  - nelle seguenti strade: Via Volta, Piazza Garibaldi, Via Mazzini, Via Verza; all'interno del centro storico.

**Art. 43**  
**Determinazione degli orari**

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco.

**Art. 44**  
**Rappresentazione cartografica**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

**Art. 45**  
**Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO IV**  
**FIERE**

**Art. 46**  
**Tipologia ed aree destinate a fiere**

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

**Art. 47**  
**Autorizzazione per operare nelle fiere**

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

*a)* i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

*b)* codice fiscale/partita IVA;

*c)* estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i

merceologico/i;

- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostata, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostata dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, all'Ufficio di Polizia Municipale.

Quelle giudicate irregolari od incomplete non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

6. Il Comune può autorizzare le Associazioni Locali, regolarmente costituite, alla gestione di fiere o mostre mercato inerenti uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, previa presentazione di un regolamento conforme alla normativa vigente in materia.

## **Art. 48**

### **Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

**Art. 49**  
**Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dall'Ufficio di Polizia Municipale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 24 e 38 del presente regolamento.

**Art. 50**  
**Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari**

1. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte per singola fiera:

SCHEDA N. 01

1. Fiera: denominazione **FIERA PATRONALE DI SANTO STEFANO**

2. Ubicazione **VIA RIMEMBRANZE - PIAZZA CADUTI ALPINI**

a) numero totale posteggi: **80**

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Alla fiera è consentita la vendita di qualsiasi prodotto merceologico purchè compatibile con le Leggi e i regolamenti vigenti.

SCHEDA NR. 02

1) Fiera: denominazione **FIERA DEGLI UCCELLI;**

2) Ubicazione: **PIAZZA GIOVANNI XXIII - PIAZZA CADUTI ALPINI;**

a) Superficie complessiva dell'area: mq. 5.000;

b) numero totale posteggi: **90**

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Alla fiera è consentita la vendita di qualsiasi prodotto merceologico purchè compatibile con le Leggi e i regolamenti vigenti.

## TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO

### Art. 51

#### Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 1, lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 11.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 38 del presente regolamento.

1. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 35, 36 e 37 del presente regolamento.

2. In occasione di particolari manifestazioni, promosse da associazioni o enti vari, con o senza il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nonché per particolari ricorrenze è consentito rilasciare autorizzazioni giornaliere limitate alla vendita di articoli o prodotti compatibili con la manifestazione o ricorrenza.

3. Le autorizzazioni, che saranno rilasciate dall'Ufficio Commercio, possono essere rilasciate in spazi al di fuori delle aree individuate per il mercato.

### Art. 52

#### Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle SCHEDE che seguono che riguardano, ognuna, un singolo posteggio:

SCHEDA N. ....

a) ubicazione del posteggio .....

b) periodo di svolgimento dell'attività:

q annuale/ q stagionale, dal ..... al .....

cadenza: q mensile q quindicinale  
q settimanale q giornaliera;

giornata di svolgimento .....

c) superficie del posteggio, mq .....

d) tipo di struttura .....

e) riservato a: q titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio  
su aree pubbliche;

q produttori agricoli;

q (altri, da indicare) .....

f) generi commercializzati:

q alimentari q non alimentari;

g) generi dei quali non è consentita la vendita (da indicare) .....

h) orario di attività:

dalle ore ..... alle ore .....

giorni di chiusura: .....

giorno di chiusura per riposo infrasettimanale: .....

## TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

### Art. 53 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

*a)* essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

*b)* avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

*c)* avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita

di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

- a)* carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b)* prodotti di gastronomia cotti;
- c)* prodotti della pesca;
- d)* molluschi bivalvi vivi;
- e)* prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere

adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 54 Disposizioni transitorie e finali**

1. Sono fatti salvi i mercati e le fiere istituiti precedentemente al 24 aprile 1998, che si svolgono nelle giornate domenicali e festive, compresi Natale, Capodanno e Pasqua.

2. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

3. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 della legge regionale, l'Ufficio di Polizia Municipale dovrà procedere, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) della legge 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei corrispondenti "tipi" di autorizzazione previsti dal decreto legislativo, mediante "presa d'atto" operata dal Comune di residenza dell'interessato o dal Comune sede di posteggio.

5. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale a detto periodo temporale di validità.

6. I mercati quotidiani, costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza stessa. I mercati quotidiani di strada, già esistenti alla data del 9 maggio 2000, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità, entro il 9 maggio 2003: in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza predetta.

Entro il 9 maggio 2003 devono essere adeguate a tali caratteristiche le aree dei mercati quotidiani in sede propria, nei quali si svolge il commercio di prodotti alimentari.

Le costruzioni stabili, i negozi mobili ed i banchi temporanei di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e di cui all'articolo 61, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento, devono essere resi conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza del Ministero della Sanità entro il 9 settembre 2001.

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 50 in data 23/11/2001.**

Si dà atto che il presente Regolamento e relativa deliberazione di adozione non sono stati sottoposti all'approvazione dell'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano – in attuazione della delibera della GIUNTA REGIONALE n. 6782 del 09/11/2001

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 in data 21/02/2003**

IL SINDACO  
(F.to Pontiggia Alessandro)

Il Segretario Comunale  
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

---

---

Il Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il **28/11/2001** per quindici giorni consecutivi, senza che vi siano state opposizioni o reclami.

La presente modifica venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **26/02/2003** per quindici giorni consecutivi, senza che vi siano state opposizioni o reclami.

Addì, 14 Marzo 2003

Il Segretario Comunale  
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

---

---

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 17/12/2001 al 31/12/2001.**

Ripubblicato la presente modifica all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi **dal 14/03/2003 al 28/03/2003.**

Addì, 14 Marzo 2003

Il Segretario Comunale  
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)